

SOCIETA' INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA

Estratto provvedimento dell'Autorità Espropriante Regione Puglia n.60/2018.

OGGETTO: Accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Puglia stipulato in data 21/02/2000 - **Soggetto attuatore: Società Interporto Regionale della Puglia S.p.A.:**

1. Legge n. 240/1990 "Realizzazione dell'Interporto Regionale della Puglia in località Lamasinata in Bari- 1° intervento funzionale -2ª fase-"- Immobile di cui al fg. 12 -p.IIa 646-;
2. - Legge n. 413/1988 e POR 2000/2006 - "Lavori di completamento - III Intervento - 4° stralcio -" Immobile di cui al fg. 12 -p.IIa 859 (ex p.IIa 648).

Ditta comproprietaria sigg.ri Paparella Michele, Paparella Francesco S., Paparella Teresa e D'Alò Maria G. - Acquisizione sanante ex art. 42/bis del DPR n. 327/2001 e s.m.

Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell'intervento in oggetto, sulla base dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

Vista la determinazione del dirigente dell'allora Settore LL.PP. n. 202 in data 08/04/2004 con la quale sono stati approvati, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, i progetti definitivi relativi alla realizzazione dell'Interporto Regionale della Puglia "1° Intervento -2ª fase-" e "Completamento generale -III Intervento-" aventi come soggetto attuatore la Società Interporto Regionale della Puglia S.p.a.

Considerato che con l'innanzi detta determinazione dirigenziale n. 202/2004 è stato, altresì, fissato il termine di compimento delle procedure espropriative entro cinque anni dalla data di efficacia dello stesso provvedimento e quindi con scadenza in data 08/04/2009.

Vista la determinazione dirigenziale del medesimo Settore LL.PP. n. 251 del 10/05/2004 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m., in favore della Società Interporto Regionale della Puglia S.p.a. l'occupazione anticipata degli immobili in agro del Comune di Bari interessati dalla realizzazione delle suddette opere di "1° intervento funzionale - 2ª fase" e "Completamento generale dell'Interporto-III intervento-" e sono state, altresì, determinate in via provvisoria le indennità di esproprio da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie, così come indicato negli elenchi allegati al medesimo provvedimento per farne parte

Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Visto l'art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l'Ufficio per le Espropriazioni "svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'Autorità Espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell'Organo di Governo, per il cui esercizio propone fa Giunta Regionale gli atti da adottare";

Visto l'atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione-n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l'altro, nominato, con decorrenza 01/04/2017, l'Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici;

Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;

DETERMINA

Art.1 - di disporre, per i motivi indicati nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 -comma 3- della L.R. 22/02/2005 n. 3 e dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e ss.mm., in favore della Società Interporto Regionale della Puglia (C.F. e Partita IVA 04259530725)

l'acquisizione degli immobili di cui al fg 12 -p.lle 859 (ex p.lla 646) e 648- per una estensione di complessivi mq. 1043 (mq. 50 + mq. 993) in agro del Comune di Bari, occupati rispettivamente per la realizzazione dell'Interporto Regionale della Puglia "1° Intervento -2ª fase-" e "Completamento generale -III Intervento-4° stralcio-"

Art.2 - di ordinare alla Società Interporto Regionale della Puglia di provvedere ai sensi dell'art. 42 bis - comma 4- del T.U. con l'utilizzazione delle proprie risorse finanziarie, al pagamento dell'indennizzo in favore delle ditte catastale comproprietaria sigg.ri D'Alò Maria Giuseppa, Paparella Teresa, Paparella Michele e Paparella Francesco Sabino ammontante a complessivi € 1.249,02 per il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento per periodo di occupazione senza titolo, giusta comma 3 della medesima norma, ovvero, qualora il medesimo indennizzo non venga accettato, eseguire il deposito amministrativo dello stesso, in favore della medesima ditta comproprietaria, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat -Servizio depositi-.

Art.3 - La Società Interporto Regionale della Puglia ai sensi del comma 4 del sopradetto art. 42 bis del T.U. dovrà provvedere al pagamento e/o al deposito del suddetto indennizzo entro il termine di 30 giorni dalla data del presente provvedimento.

Art.4 - La Società Interporto Regionale della Puglia dovrà notificare a propria cura e spese il presente provvedimento alla predetta ditta comproprietaria sigg.ri D'Alò/Paparella e provvedere alla pubblicazione dello stesso per estratto su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art.5 - Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 53 del DPR n. 327/2001 e s.m.

Art.6 - Il presente provvedimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici Pubblici a cura e spese della Società Interporto regionale della Puglia (Codice Fiscale e Partita IVA 04259530725) con sede in Bari, che dovrà provvedere, anche, ad eseguire le operazioni di voltura nei registri catastali degli immobili acquisiti con il presente provvedimento in proprio favore.

Art.7 - Trattandosi di opera di pubblica utilità il cui procedimento ablativo è stato eseguito in base al DPR n. 327/2001 e s.m. si chiede l'esenzione da bolli, giusta Legge 21/11/1967 n. 1149 e Legge 26/10/1972 n. 642.

Art.8 - L'Autorità Espropriante regionale, ai sensi dell'art. 42 bis -comma 7- del T.U., provvederà a trasmettere copia integrale del presente atto di acquisizione coattiva sanante alla Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data dello stesso.

Art.9 - Il presente provvedimento:

- a) è composto da n. 10 facciate, è redatto in unico originale ed è depositato agli atti della Sezione LL.PP.
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Società Interporto Regionale della Puglia S.p.a., al Segretariato della Giunta Regionale, al Dipartimento Politiche per la Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -Sezione Infrastrutture per la Mobilità, all'Avvocatura Regionale ed alla Corte dei Conti;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
- d) sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)